

# COPIA SENTENZE O ATTI PROCESSUALI

## **MATERIA CIVILE (riferimenti normativi: artt. 743–744–745 c.p.c. e artt. 76 disp att. c.p.c.)**

- La richiesta può essere fatta alla cancelleria senza particolari formalità (anche orale), salvo i limiti al rilascio di copia previsti da norme e circolari.

## **MATERIA PENALE (riferimenti normativi: art. 116 c.p.p. e 43 disp att. c.p.p.)**

- Nel corso del procedimento: la richiesta va indirizzata alla cancelleria del giudice che procede;
- Dopo la definizione del procedimento: il rilascio è autorizzato dal Presidente del Collegio che ha emesso la sentenza o dal giudice che ha emesso il provvedimento – nel caso in cui il procedimento sia stato definito con provvedimento di archiviazione la richiesta va presentata alla Procura della Repubblica;
- L'autorizzazione di cui all'art. 116 non è richiesta nel caso in cui è riconosciuto espressamente all'interessato il diritto al rilascio di copia, estratti o certificati di atti (art. 43 disp. att. c.p.p.)
- Per il rilascio di copie conformi: domanda in carta semplice per l'imputato e diritti di cancelleria;
- domanda in carta da bollo da € 16,00 e bolli per le copie (€ 16,00 ogni 4 facciate) più diritti di conformità per la parte civile;
- Se la parte ritiene di aver diritto all'esenzione dal pagamento del bollo deve indicare specificamente sulla domanda l'uso al quale le copie sono destinate;
- Per il rilascio di copie non conformi: istanza in carta semplice – sono dovuti solo i diritti di copia;
- Per il rilascio di copia su supporto diverso da quello cartaceo (vedi tabella).